

Allegato "A" all'atto n. 70527/27186 di Repertorio

FONDAZIONE CENTRO ASSISTENZA ANZIANI MULTISERVIZI

GIULIO MORONI

STATUTO

1. Denominazione

L'Opera Pia "Casa di Riposo" con sede in Castellanza è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. del 23 marzo 1960.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. VII/15313 del 28/11/2003 l'IPAB denominata "Centro Assistenza Anziani Giulio Moroni" è stata trasformata in Fondazione ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile in base alla Legge Regionale n. 1/2003 e del Regolamento Regionale di Attuazione n. 11 del 4/06/2003.

La Fondazione è denominata "Fondazione Centro Assistenza Anziani Multiservizi Giulio Moroni ETS".

2. Sede

La Fondazione ha sede a Castellanza (Va) all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Possono essere istituite sedi secondarie, uffici e centri multiservizi in Italia e all'estero.

3. Scopi Istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, finalità civiche, partecipa alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario e non ha fini di lucro.

La Fondazione svolge le proprie attività a favore di persone anziane in stato di bisogno o in condizioni di fragilità o di non autosufficienza anche parziale nell'obiettivo della presa in carico personalizzata e della continuità assistenziale.

La Fondazione fornisce valutazione, accoglimento e soddisfacimento dei bisogni delle persone assistite ed intende mantenere il miglior livello possibile di qualità della vita nella tutela dei diritti soggettivi, della dignità e dell'integrità della persona sia come individuo, sia nelle relazioni familiari, comunitarie e sociali, rimuovendo, per quanto possibile, gli ostacoli al pieno sviluppo della persona.

La Fondazione opera come realtà multiservizi nel rispetto delle normative vigenti e degli standard previsti, adegua le proprie unità di offerta alle esigenze ed ai bisogni individuati sul territorio e valorizza le risorse umane nel rispetto di criteri di efficienza ed efficacia nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi e perseguendo l'equilibrio tra entrate ed uscite tenendo conto delle fasi, avverse o favorevoli, del ciclo economico.

La Fondazione individua e promuove un sistema di rete nei servizi e nell'erogazione delle prestazioni.

La Fondazione valuta con priorità il soddisfacimento dei bisogni degli anziani residenti a Castellanza secondo i criteri della complessità della presa in carico, della

personalizzazione delle cure e tenuto conto della pluralità dei servizi erogati.

La Fondazione può collaborare e stipulare convenzioni, accordi e redigere programmi con enti pubblici e privati e con soggetti che perseguono scopi analoghi o comunque correlati e strumentali a quelli della Fondazione stessa stabilendo opportune forme di rete, convenzionamento, partecipazione e cooperazione. La Fondazione può partecipare, nell'ambito del coinvolgimento degli enti del Terzo Settore da parte delle amministrazioni pubbliche, alle forme di co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento.

La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse e strumentali e, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento.

La Fondazione nello svolgimento della sua attività istituzionale sensibilizza la comunità per una crescita culturale e per promuovere forme di sostegno nel settore sociale e socio-sanitario.

Nel perseguimento di detti scopi la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali e di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (lettera i dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q dell'art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017).

La Fondazione potrà partecipare a reti associative e altre associazioni di secondo livello.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari, riconoscendo la funzione sociale del volontariato e favorendone l'apporto.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.

4. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dai beni mobili e immobili che appartengono alla Fondazione, come risultanti dall'inventario e successive variazioni ed integrazioni;
- incrementabile successivamente mediante acquisti e/o

conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altri diritti e/o utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio sarà gestito secondo criteri di prudente amministrazione ai fini del perseguimento degli scopi istituzionali. Spettano al Consiglio di Amministrazione la definizione della politica di investimento ed il controllo di esecuzione della stessa.

I principali proventi e le principali entrate della Fondazione sono:

- le rette e corrispettivi degli utenti;

- i contributi e corrispettivi derivanti e/o correlati all'assistenza sociale e socio-sanitaria ed alle attività svolte;

- i corrispettivi delle prestazioni e dei servizi erogati;

- i corrispettivi derivanti dalle attività diverse;

- i contributi di persone fisiche e/o giuridiche pubbliche e/o private;

- i proventi, erogazioni, lasciti, donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

- i redditi derivanti dal patrimonio.

5. Organi e Uffici della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;

- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei conti.

Sono Uffici della Fondazione il Direttore Generale ed il Segretario.

6. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di sette componenti così composto:

- quattro componenti nominati dal Sindaco del Comune di Castellanza;
- due componenti nominati dalla società Cantoni I.T.C. S.P.A;
- il Parroco di Castellanza o altro componente dallo stesso nominato;

con espresso richiamo per i componenti di nomina della pubblica amministrazione, del disposto dell'art. 4, secondo comma (parte finale), del D. Lgs. n. 117/2017.

Il Presidente è nominato dal Consiglio stesso tra i propri componenti alla sua prima riunione.

Il Consiglio nomina tra i propri componenti anche un Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Entrambe le nomine avvengono con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

7. Cessazione dalla carica

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica per dimissioni; inoltre decadono in caso di mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

8. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto da

inviare ai Consiglieri con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione delle materie da trattare. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a tre giorni.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio finanziario, o del maggiore termine dei 180 (centottanta) giorni in caso di particolari esigenze.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre che su iniziativa del Presidente, deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario con funzioni verbalizzanti.

Per la validità della riunione occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti e con votazione palese salvo quanto

previsto all'art. 6.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle riunioni, regolarmente tenuti e trascritti in apposito libro delle adunanze, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo.

9. Rimborsi spesa

Le cariche di Consigliere, Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo i rimborsi per eventuali spese, debitamente documentate, sostenute per l'esercizio delle funzioni stesse ed approvate dal Consiglio di Amministrazione,

10. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per raggiungere gli scopi istituzionali, esclusi quelli attribuiti ad altri dal presente Statuto o quelli appositamente delegati a qualcuno dei suoi componenti.

Per le facoltà che competono al Consiglio di Amministrazione questo è autorizzato a delegare specifici poteri individuati con deliberazione che ne determina i limiti ad uno o più dei suoi membri. Non possono comunque essere delegate le seguenti attribuzioni:

- approvazione del programma annuale di gestione e della pianta organica;
- approvazione del bilancio;
- modifiche allo Statuto;
- approvazione di progetti di lavori edilizi;
- disciplina delle rette e tariffe;
- contrazione di mutui;
- atti relativi al patrimonio immobiliare.

11. Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio con facoltà di rilasciare pro-

cure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, firma gli atti e quanto occorra per l'attuazione di tutte le deliberazioni assunte. Esercita le funzioni che gli possono essere delegate dal Consiglio con deliberazione che ne determina i limiti.

Sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed adotta in caso di urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo successiva ratifica che deve avvenire nella prima seduta successiva del Consiglio.

Gli atti adottati in sostituzione del Consiglio di

Amministrazione non possono riguardare quelli non delegabili di cui all'articolo 10.

12. Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Presidente del Comitato Regionale Lombardo dell'Unione Nazionale Enti di Beneficenza ed Assistenza (UNEBA). Qualora l'Associazione non dovesse provvedere per qualsiasi causa entro 60 giorni dalla richiesta di nomina, l'Organo di controllo sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Busto Arsizio.

Dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui è consentito dalla legge, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti e, pertanto, la nomina dei suoi componenti deve prevedere il possesso dei requisiti per l'esercizio di tale funzione.

13. Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, il Presidente del Comitato Regionale Lombardo dell'Unione Nazionale Enti di Beneficenza ed Assistenza (UNEBA), nomina un Revisore Legale dei conti. Qualora l'Associazione non dovesse provvedere per qualsiasi causa entro 60 giorni dalla richiesta di nomina, il Revisore sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Busto Arsizio.

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore esercita i poteri e le funzioni previste dalle

leggi vigenti per i revisori dei conti e partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

14. Il Direttore

La Fondazione ha un Direttore, non facente parte del Consiglio, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Ad esso compete la responsabilità della gestione della Fondazione, che deve svolgersi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Dirige il personale, predispone il programma annuale da sottoporre al Consiglio prima dell'inizio dell'esercizio e la relazione sul consuntivo dell'attività, ha la supervisione delle procedure amministrative inerenti in particolare le forniture di beni e di servizi che devono essere effettuate - salvo casi motivati - previa documentata indagine di mercato e delle procedure di assunzione del personale che devono essere effettuate - salvo casi motivati - mediante selezione. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il conferimento al Direttore di procure per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Direttore ha compiti propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione e può effettuare spese entro il limite deliberato dal Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendiconto.

15. Il Segretario

La Fondazione ha un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il personale dipendente.

Cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Cura la gestione giuridica del personale e collabora con il Direttore nel perseguire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione.

16. Regolamento Interno e di Organizzazione

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione, l'organizzazione, l'accesso alle strutture ed ai servizi della Fondazione sono disciplinati da appositi Regolamenti.

17. Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'esercizio, o maggiore termine dei 180 (centottanta) giorni in caso di particolari esigenze, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi

dell'art.14 del Codice del Terzo Settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali devono essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di eventuali riduzioni dello stesso per perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale di qualunque rapporto.

18. Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore.

19. Norme finali

La Fondazione ha durata illimitata.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

f.to: MARIA NIVES IANANCCONE NOTAIO (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 04 novembre 2020

F.to: MARIA NIVES IANNACCONI NOTAIO